

**Possibilità di prevedere, negli uffici del giudice di pace di grandi dimensioni, la contemporanea presenza di vice coordinatori e di referenti di sezione.**

*(Risposta a quesito del 19 febbraio 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 febbraio 2009, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 1° dicembre 2008 con la quale la dott.ssa ..., giudice di pace nella sede di ..., sottopone il seguente quesito: “Vero che non vi è alcun contrasto tra la nomina di un vice coordinatore di un ufficio del giudice di pace con un organico superiore a trenta giudici e la contemporanea indicazione di un referente per ciascuna sezione?”;

- vista la circolare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale al Capo XIV, Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace, punto 3. prevede che “In caso di impedimento temporaneo del coordinatore, questi potrà essere sostituito dal giudice di pace che immediatamente lo segue nella graduatoria stilata all'interno dell'ufficio, facendo ricorso all'istituto della supplenza interna sulla base di criteri precostituiti fissati in sede tabellare. Negli uffici di grandi dimensioni è consentita la nomina di uno o più vice coordinatori, designati con i medesimi criteri sopraindicati per la scelta del coordinatore, posto che il vice coordinatore svolge un incarico semi-direttivo nell'ufficio e che la nomina deve necessariamente ricadere su una persona che abbia una specifica esperienza nell'esercizio delle funzioni che andrà a coordinare.”;

- vista altresì la circolare prot. n. P-25967 del 28 ottobre 2008 sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2009-2011, che al paragrafo C) Ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, così recita:

“1. Nella formulazione della proposta di tabella dovrà essere verificato, sulla base dell'organico dell'ufficio, se sia conveniente la ripartizione dell'ufficio in sezioni.

La ripartizione in sezioni, in linea di massima, è consigliabile solo qualora l'organico sia costituito almeno da dieci giudici di pace, dovendosi ritenere che la dimensione minima per ogni sezione sia, di regola, di almeno cinque unità. Una soluzione diversa, se consigliata da esigenze specifiche, deve essere corredata da idonea motivazione.

2. Nei casi in cui i prevedibili carichi di lavoro lo giustificano e l'organico lo consente, è opportuna la distinzione tra sezioni civili e penali, previa indicazione del carico quantitativo medio di lavoro per entrambe le sezioni ed adottando, ove necessario, i necessari correttivi per garantire una sostanziale equiparazione del carico di lavoro, secondo quanto previsto al n. 7 del paragrafo H).

3. Negli uffici di grandi dimensioni (e cioè con organico non inferiore a 30 giudici) è possibile la nomina di due vice coordinatori, uno per il settore civile e uno per il settore penale, individuati secondo i criteri previsti al paragrafo B) che precede, i quali coadiuvano il coordinatore nella organizzazione dei servizi e curano che nell'attività di ciascun settore siano garantiti omogeneità nelle prassi procedurali e il necessario confronto giurisprudenziale.

(...)

7. Negli uffici divisi in sezioni potrà essere indicato, ove non siano presenti vice coordinatori, un referente per ciascuna sezione, con funzioni di collaborazione col coordinatore limitatamente all'organizzazione della singola sezione. I referenti di sezione saranno individuati con i criteri previsti dall'art. 15 L. 21 novembre 1991, n. 374.”.

- ritenuto, dalla lettura delle disposizioni sopra riportate, che la figura del vice coordinatore è consentita soltanto negli uffici che prevedono in pianta organica più di 30 giudici, laddove invece i referenti di sezione possono essere indicati anche negli uffici, suddivisi in sezioni, che abbiano un organico inferiore a 30 giudici, nei quali non è possibile la nomina del vice coordinatore;

- osservato che in ogni caso spetta alla discrezionalità del coordinatore, secondo le necessità dell'ufficio, la decisione di procedere alla nomina dei referenti di sezione e di uno o più vice coordinatori;

d e l i b e r a

di rispondere al quesito proposto dalla dott.ssa ... che non vi è contrasto, negli uffici del giudice di pace con un organico superiore a trenta giudici, tra la nomina di un vice coordinatore e la contemporanea indicazione di un referente per ciascuna sezione."